

Dott. Comm. Paolo Triberti  
Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purgè  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti  
Avv. Vittorio Versace

Avv. Luca Ponzoni – Of Counsel  
Avv. Patrizia Tovazzi – Of Counsel

Dott. Comm. Anna Aimetti  
Dott. Comm. Pietro Aspesi  
Avv. Federica Ballerini  
Dott.ssa Chiara Bergamaschi Cons. Lav.  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone  
Dott. Comm. Tommaso Carena  
Dott. ssa Alessandra Cavagna Cons. Lav.  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Alessandro Crippa Cons. Lav.  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott. Comm. Moira Di Muzio  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott. ssa Claudia Garretta Cons. Lav.  
Dott. Comm. Fabio Gemelli  
Dott. Comm. Gerardo Giannella  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
Dott. Comm. Alberto Mariani  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Dott. Luca Pirola Cons. Lav.  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Alessandro Pozzi  
Dott. Comm. Carlo Primerano  
Dott. ssa Antonella Rosati Cons. Lav.  
Dott. Comm. Rosa Runci  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott. ssa Tzvetelina Spassov Esp. Contabile  
Dott. Comm. Gloria Torre  
Avv. Stefano Versace  
Dott. Comm. Yi Wu

Dott.ssa Cristina Castelli  
Dott. Marco Di Stasio  
Dott.ssa Federica Mastromarino  
Dott.ssa Camilla Santinoli  
Dott.ssa Francesca Vanacore

**Milano**  
20123 - Via Carducci, 32  
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00  
e-mail: studio@tricol.it

**Milano – Area Legale**  
20123 – S. Vittore, 16  
Tel. 02.366.336.63  
Fax 02.366.336.53  
e-mail: milano.legali@tricol.it

**Torino**  
10121 – Piazza Carlo Felice 18  
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389  
e-mail: segreteria@tricolto.it

**Roma**  
00187 - Via Boncompagni 93 int.20  
Tel. 06.97273788  
Fax 06.97273584  
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156



## TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Milano, 20 settembre 2018

### Comunicazione n. 14/2018

#### Oggetto: Modifiche apportate al d.lgs 112/2017 e al d.lgs 117/2017

Gentili Clienti,

in tema di “riforma del Terzo Settore”, sono stati recentemente approvati due decreti correttivi, emanati ai sensi della Legge 106/2016.

Il primo è il d.lgs 20 luglio 2018 n. 95 del 20 luglio 2018 (GU 10 agosto 2018) che ha apportato delle modifiche al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 recante disposizioni in materia di impresa sociale.

Il d.lgs n. 105 del 3 agosto 2018 (GU 10 settembre 2018), invece, ha apportato modifiche al d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 in materia di Codice del Terzo Settore.

Evidenziamo che i provvedimenti contengono la proroga dei termini per le modifiche statutarie ai fini di adeguare gli statuti alla nuova disciplina:

- Ai sensi del nuovo articolo 101, comma 2, il termine per l'adeguamento degli statuti delle **ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale** alla nuova disciplina è prorogato, dagli attuali 18 mesi, a 24 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs 117/2017. Pertanto, gli statuti dovranno essere adeguati entro il **3 agosto 2019**;
- Ai sensi del nuovo articolo 17, comma 3 del d.lgs 112/2017, le **Imprese sociali** devono modificare i propri statuti alla nuova disciplina entro il **20 gennaio 2019. Deve ancora essere chiarito se e in quali termini l'adeguamento dovrà riguardare anche le cooperative sociali.**

Relativamente al d.lgs 117/2017 (*Codice del Terzo Settore*) le principali modifiche riguardano:

- Articolo 5 - L'inserimento, tra le attività di interesse generale, della “*tutela degli animali*”;
- Articolo 13 - La previsione dell'obbligo di redazione del rendiconto “*gestionale*” invece che del rendiconto “*finanziario*”;
- Articolo 17 - La possibilità per i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente di Terzo Settore, di usufruire di forme di flessibilità, se previste nei contratti o negli accordi collettivi;
- Articolo 27 - In tema di personalità giuridica, l'inserimento di una norma di raccordo tra le disposizioni di cui al DPR 361/2000 e le disposizioni previste per gli Enti di Terzo Settore;
- Articolo 30 - La possibilità che l'organo di controllo, laddove i membri siano iscritti nell'apposito registro, eserciti anche la revisione legale dei conti;
- Articolo 32 e 35 - Per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale la previsione della possibilità di integrare il numero degli associati laddove esso diventi inferiore al numero previsto;

- Articolo 79, comma 4 - Per quanto riguarda la tassazione diretta, la precisazione che i contributi che non concorrono alla formazione del reddito degli Enti di Terzo Settore non commerciale sono quelli destinati allo svolgimento *“anche convenzionato o in regime di accreditamento”* delle attività. Tale formulazione non supera, comunque, i dubbi interpretativi in materia di tassazione dei redditi derivanti dalle attività di cui all'articolo 5 del d.lgs in oggetto.
- Articolo 79, comma 5 bis – L'elencazione delle entrate che si considerano derivanti da attività non commerciali ai fini della definizione fiscale dell'ente. Esse vengono così dettagliate: *“i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali”*. Rimane quindi ancora complessa la lettura dell'intero articolo 79, con le conseguenti considerazioni sulla commercialità o non commercialità di parecchi enti.
- La previsione di esenzione da imposta di registro degli *“atti costitutivi e di quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato”*;
- Articolo 84 - L'estensione anche agli enti filantropici del regime fiscale di favore previsto per le organizzazioni di volontariato;
- Articolo 87, comma 3 – L'innalzamento del volume di entrate superato il quale è necessaria la tenuta della contabilità ordinaria allo stesso limite previsto per la redazione del bilancio di esercizio, cioè € 220.000;
- Articolo 87, comma 6 – L'eliminazione del limite di quattro mesi per la redazione del rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi. Tale eliminazione permetterà di inserire il rendiconto nella redazione del bilancio di esercizio, anche laddove il bilancio sia approvato oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- Articolo 89, comma 3 – Viene previsto che gli articoli dal 143 al 148 del TUIR si applichino limitatamente alle attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs in oggetto.

Relativamente al d.Lgs 112/2017 (*Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*) le principali modifiche riguardano:

- Articolo 12 – relativamente alla nuova disciplina in materia di trasformazione, fusione e scissione delle imprese sociali, viene esplicitato che le cooperative continuano a rispondere alle disposizioni del codice civile in materia;
- Articolo 13 – l'esplicitazione della possibilità di utilizzo delle attività di volontariato *“in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti”*;
- Articolo 18 – la riformulazione della disciplina relativa alla determinazione del reddito imponibile, che vede escluse le somme destinate al pagamento dell'attività ispettiva, le somme destinate a riserve per *“lo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio”* e le somme distribuite ai sensi dell'articolo 3 comma 2. Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai fini fiscali.
- articolo 18, comma 3 – La possibilità di detrazione fiscale delle somme investite dalle persone fisiche e dalle società nel capitale di imprese sociali (costituite in forma societaria) è permesso se le imprese sociali sono state costituite o hanno ottenuto la qualifica da non più di cinque anni, in sostituzione del precedente termine di trentasei mesi. Stesso termine vale per le somme versate a fondazioni. L'investimento deve essere mantenuto almeno cinque anni, mentre la precedente formulazione ne prevedeva tre.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Studio Triberti Colombo e Associati